

TRIBUNALE DI BERGAMO

N. 3074/08 R.G.V.

Oggi - 2 FEB. 2009 alle ore 12,15 innanzi al

Tribunale 1^a sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei

Signori:

1. Dott.	Paolo Maria	GALIZZI	Presidente	Relatore
2. Dott.	Luca	GIRALDI	Giudice	
3. Dott.	Alvise	MACRIPÒ	Giudice	

assistito dal cancelliere sottoscritto, a seguito di ricorso decreto

proposto da

██████████ con l'av. Farioli Sanguelli

contro

UFFICIALE DELLO STATO CIVILE del Comune di Bergamo

con l'avvocatura Istrutturale dello Stato

Sono presenti i ricorrenti personelucati ██████████

██████████ e ██████████ con l'av. M.G. Sanguelli

e l'av. Francesco Bilotto del foro di Trieste

Sono presenti l'av. Riccardo Montagnoli dell'avvocatura

Istrutturale dello Stato di BS che si è costituita

in cancelleria il 30.01.2009

È presente il rappresentante del P.M. dr. Corrado

Scattolon - dot. Proc.

L'av. Sanguelli oltre mezzo notificato al

Sindaco di Bergamo, agli Uffici dello Stato Civile,

all'avvocatura dello Stato e al P.M.

Il Presidente-relatore relazione al Tribunale

nel ricorso presentato.


Il procuratore si riferisce agli esiti già in atti
Il rappresentante dell'PM chiede che venga dichiarato
infondata il ricorso

Il Tribunale

Al corso di decidere

Il Procuratore

Il Consigliere
Muro



424 ERON

IL TRIBUNALE,


nella composizione collegiale di cui all'udienza
del 2 febbraio 2009 ,

sciogliendo la riserva ,

RILEVA :

A) Suggestiva è l'eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso, sollevata dall'Avvocatura distrettuale dello Stato , in quanto è vero che gli opposenti non tendono sostanzialmente a censurare la legittimità del diniego opposto dall'ufficiale dello stato civile, né a dimostrare l'esistenza di requisiti formali per contrarre matrimonio, negati dallo stesso, bensì ad ottenere una statuizione sul loro preteso diritto di contrarre matrimonio, come persone dello stesso sesso, per le quali l'ordinamento esclude l'istituto del matrimonio. In tale prospettiva, i ricorrenti avrebbero dovuto agire con rito ordinario (atto di citazione) , per consentire alle controparti (ma, oltre al Pubblico ministero, quale soggetto ? il Ministero dell'Interno ?) il pieno diritto di difesa, che soltanto le norme

JK



ordinarie di procedura civile possono garantire.

Tuttavia, l'eccezione non può essere accolta, per una considerazione essenziale : i ricorrenti si sono limitati a richiedere la pubblicazione del loro matrimonio ; a fronte del diniego dell'ufficiale dello stato civile , essi hanno proposto impugnazione , secondo la procedura (che ha certamente natura di volontaria giurisdizione) , prevista dall'art.98 C.C. , che consente tale impugnazione, e che esige una risposta da parte del tribunale ; questa deve prescindere dalle ragioni fatte valere dall'ufficiale dello stato civile , in quanto non si verte sulla legittimità dell'atto amministrativo , ma sulla fondatezza del diniego opposto , in relazione alla sussistenza o meno dei requisiti per contrarre matrimonio.

B) Nel merito, il ricorso è certamente infondato e va respinto per quattro ordini di ragioni .

1) Sostengono i ricorrenti che le vigenti norme civili, ed, in particolare, quelle del codice civile , non contengono una nozione di matrimonio.

In realtà , tale affermazione non è esatta : manca, è ben vero, una definizione generale di matrimonio , perché il legislatore non ha ritenuto necessario adottarla , richiamando implicitamente, ma chiaramente, la nozione di matrimonio frutto della evoluzione secolare del diritto privato , che, seppure implicita, fa parte del sentire comune, mai messo in discussione : il matrimonio è una unione formale e stabile fra un uomo e una donna, essenzialmente diretta alla procreazione e all'educazione di figli .

Del resto, alcune norme del codice civile (quelle stesse citate dai ricorrenti, e in particolare gli articoli 107 e 143 C.C.) indicano esplicitamente e inequivocabilmente che il matrimonio è una unione fra due persone di sesso diverso , che vogliono prendersi come marito e moglie .

- 2) I ricorrenti hanno conseguentemente dedotto, per quanto occorra, la contrarietà alla Costituzione delle norme codicistiche sopra indicate , sollevando una eccezione di illegittimità costituzionale delle stesse, con riferimento, in particolare, agli articoli 2 e 3 della Costituzione.

La tesi è infondata.

Va premesso che l'art.29 Costituzione , nel definire la famiglia come società naturale fondata sul matrimonio , richiama esplicitamente e chiaramente la nozione corrente e tradizionale di matrimonio , intesa come unione stabile fra un uomo e una donna.

Per quanto riguarda gli articoli 2 e 3 Cost. , relativi ai diritti inviolabili della persona , e al diritto di uguaglianza , ritiene il tribunale che non si possa ricavare dalla interpretazioni di tali norme l'esistenza di un diritto di rilevanza costituzionale a contrarre matrimonio, prescindendo dalle norme positive che regolano in concreto l'istituto del matrimonio stesso , né la sussistenza di un diritto incondizionato di sposarsi : si pensi, anche solo, ai limiti posti dal diritto positivo sugli impedimenti a contrarre matrimonio , e al perdurare del vincolo matrimoniale anche dopo la separazione personale , con la dilazione nel tempo dello scioglimento del vincolo; regolamentazioni positive che sono frutto di una libera scelta del legislatore ordinario .

37

Va premesso che l'art.29 Costituzione , nel definire la famiglia come società naturale fondata sul matrimonio , richiama esplicitamente e chiaramente la nozione corrente e tradizionale di matrimonio , intesa come unione stabile fra un uomo e una donna.

Per quanto riguarda gli articoli 2 e 3 Cost. , relativi ai diritti inviolabili della persona , e al diritto di uguaglianza , ritiene il tribunale che non si possa ricavare dalla interpretazioni di tali norme l'esistenza di un diritto di rilevanza costituzionale a contrarre matrimonio, prescindendo dalle norme positive che regolano in concreto l'istituto del matrimonio stesso , né la sussistenza di un diritto incondizionato di sposarsi : si pensi, anche solo, ai limiti posti dal diritto positivo sugli impedimenti a contrarre matrimonio , e al perdurare del vincolo matrimoniale anche dopo la separazione personale , con la dilazione nel tempo dello scioglimento del vincolo; regolamentazioni positive che sono frutto di una libera scelta del legislatore ordinario .

37

La questione di legittimità costituzionale sollevata dai ricorrenti è quindi infondata.

- 3) I ricorrenti hanno sostenuto che le norme codicistiche regolanti le cause ostative alla celebrazione del matrimonio (art.84 sgg. C.C.) , non contemplando la diversità di sesso fra i requisiti per contrarre matrimonio, darebbero conferma alla tesi della possibilità per due persone dello stesso sesso di unirsi in matrimonio .

L'argomento usato dai ricorrenti, notevolmente formalistico, è infondato, in quanto , assai semplicemente, il legislatore non aveva ritenuto di esplicitare come elemento ostativo alla celebrazione del matrimonio l'identità di sesso fra gli sposi, ritenendo il dato assolutamente pacifico, sulla base della nozione consolidata e pacifica del matrimonio tradizionale.

- 4) I ricorrenti hanno invocato che il loro preteso diritto troverebbe riconoscimento nelle norme comunitarie e sopranazionali.

In realtà, non vi è alcuna norma di tale portata che affermi il diritto di due persone dello stesso sesso di contrarre matrimonio , mentre le stesse norme citate dai ricorrenti

non contengono una chiara indicazione in tal senso. Al contrario, come è stato sottolineato dall'Avvocatura dello Stato, la Corte Europea dei diritti dell'uomo ha stabilito che il diritto di sposarsi, garantito dall'art.12 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo si riferisce al matrimonio tradizionale fra due persone di sesso diverso.

In conclusione, nell'attuale ordinamento, il matrimonio fra due persone dello stesso sesso biologico è un istituto inesistente, con la conseguenza che la pubblicazione del matrimonio, in tale ipotesi, se richiesta, deve essere negata (a quest'ultima considerazione si sarebbe potuta limitare la motivazione di diniego dell'ufficiale dello stato civile, oggi impugnata).

Il ricorso deve quindi essere respinto.

P.Q.M.

Il tribunale,


pronunciando in composizione collegiale,

respinge il ricorso proposto da Biagio Catalano e Davide Simonazzi ex art.98 C.C. contro il diniego alla pubblicazione di

matrimonio opposto dall'ufficiale dello stato
civile del comune di Bergamo .

Così deciso in Bergamo nella camera di
consiglio del 19 febbraio 2009 .

IL PRESIDENTE



TRIBUNALE DI BERGAMO
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
OGGI, 21 FEB. 2009

IL CANCELLIERE 
(Quint. Scud.)